

27-11-2025 *ef*



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINDE AUTONOME

25/145/SR08/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE DI APPROVAZIONE, PER LA CAMPAGNA 2026, DEL PIANO DI
GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Punto 08) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sul provvedimento, condizionata all'accoglimento dei due emendamenti riportati di seguito. Condivide, inoltre, alcune osservazioni ed esprime alcune richieste non condizionanti il proprio parere, riportate a seguire gli emendamenti condizionanti.

1. EMENDAMENTI CONDIZIONANTI L'INTESA

a) PROPOSTA SOSTITUTIVA

Al Capitolo 1, Paragrafo II, il testo:

II. Ai fini dell'erogazione del sostegno pubblico di cui alla sezione I, i dati di riferimento sono quelli contenuti nel Fascicolo Aziendale presso il SIAN. A tal fine gli Organismi pagatori che utilizzano sistemi informativi alternativi al SIAN assicurano l'aggiornamento in tempo reale dei dati nel SIAN. Ai sensi degli articoli 3.3 del regolamento (UE) n. 2022/128 e 134 del regolamento (UE) n. 2021/2115, come previsto dalla circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025, i dati contenuti nel fascicolo aziendale del SIAN, se discordanti da quelli presenti nei fascicoli aziendali degli Organismi pagatori, prevalgono su questi ultimi ai fini dei pagamenti degli aiuti in ambito agricolo.

Viene modificato come segue:

II. Ai fini dell'erogazione del sostegno pubblico di cui alla sezione I, i dati di riferimento sono quelli contenuti nel Fascicolo Aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore competente e sincronizzato in tempo reale in ambito SIAN.

b) PROPOSTA SOSTITUTIVA

Al Capitolo 1, Paragrafo III, il testo:

III. Al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e la polizza di cui al capitolo 2 o la copertura mutualistica di cui ai capitoli 3 e 4, l'agricoltore, dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale relativamente alle colture/allevamenti/strutture destinate ad essere oggetto di copertura assicurativa e/o mutualistica agevolata ai sensi del presente Piano, estrae dal SIAN i dati necessari

alla definizione dei contenuti della copertura e li mette a disposizione del soggetto con il quale intende sottoscrivere tale copertura. Laddove l'agricoltore abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), lo delega per iscritto ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e a metterli a disposizione del soggetto indicato dall'agricoltore stesso. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN.

Viene modificato come segue:

- III. Al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e la polizza di cui al capitolo 2 o la copertura mutualistica di cui ai capitoli 3 e 4, l'agricoltore, dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale costituito presso l'Organismo Pagatore competente relativamente alle colture/allevamenti/strutture destinate ad essere oggetto di copertura assicurativa e/o mutualistica agevolata ai sensi del presente Piano, estrae dal proprio fascicolo aziendale, i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e li mette a disposizione del soggetto con il quale intende sottoscrivere tale copertura. Laddove l'agricoltore abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), lo delega per iscritto ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e a metterli a disposizione del soggetto indicato dall'agricoltore stesso. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN.

2. OSSERVAZIONI E RICHIESTE

La Conferenza richiama quanto già segnalato negli anni scorsi, ossia la necessità di modificare il PGRA introducendo strategie finalizzate a colmare il divario assicurativo (in termini di n. aziende e relativi valori assicurati) tra le Regioni del Nord e del Sud.

- Al Capitolo 1, Paragrafo II e ai Paragrafi V e VI, si propone di INTRODURRE una clausola che consenta di verificare le anomalie presenti nei fascicoli SIAN con quelli degli OPR al fine di risolvere le seguenti criticità:
- discordanze notevoli tra i fascicoli degli OPR e SIAN;
- impossibilità di avere il PGIR (si stima nel 30% delle domande per anno 2024).


MOTIVAZIONE

NON è condivisibile un dispositivo categorico che esclude *tout court* la possibilità di porre rimedio agli errori del sistema SIAN. Occorre prevedere una soluzione alternativa da applicare in questi casi.

- Al Capitolo 2, Paragrafo 2.3, punto IV si CHIEDE di prevedere date certe eventualmente modificabili con provvedimento ministeriale.

Al Capitolo 2, punto 2.5.1 "Combinazioni dei rischi assicurabili", il testo:

- II. Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la



copertura del Fondo Agricat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per tali tipologie di polizza è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all'80% (lordo franchigia).

Viene modificato come segue:

II. Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo Agricat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per tali tipologie di polizza è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 30%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all'80% (lordo franchigia).

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.1, punto I, lettera f)** si CHIEDE di considerare anche l'aspetto qualitativo

MOTIVAZIONE

Non fare solo riferimento a resa quantitativa.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5, punto II** si propone di ELIMINARE l'intero comma.

MOTIVAZIONE

Ribadiamo che tutte le imprese non soggette, perché impossibilitate al prelievo del 3% perché non soddisfano i requisiti minimi (AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0026882 del 12/04/2023) non hanno la possibilità di accesso ad Agricat!

In un contesto agricolo come quello italiano, soprattutto in ambito provinciale, dove le piccole aziende agricole rivestono un ruolo fondamentale, ciò comporterebbe un problema significativo. Per quanto riguarda le province autonome il 40% delle aziende che si assicurano tramite polizza tradizionale non sono soggette a domanda unica (DU) e perciò, escluse da Agricat.

Con questa costellazione proposta, in caso di danni causati da avversità catastrofali, la tutela offerta da polizze tradizionali non in combinazione con Agricat non coprirebbe neanche lontanamente il danno realmente subito.

Inoltre, si sollevano forti perplessità sui tempi di indennizzo e sulle modalità di intervento. Inoltre, si ribadisce che i danni causati da avversità catastrofali causano non solo danni quantitativi ma anche qualitativi (specialmente gelo sulla frutta). Questi non verrebbero in nessun modo indennizzati!!

Esiste inoltre una criticità legata alle diverse tempistiche di pagamento tra le polizze che integrano quelle di AGRICAT.

Si viene a conoscenza molto tardi dei danni riconosciuti (se verranno riconosciuti) e dell'importo (che può essere decurtato per carenza di fondi) che verrà liquidato da AGRICAT. Le polizze entro l'anno determinano l'indennizzo.

Questi elementi di incertezza non mettono le compagnie in grado di liquidare gli importi effettivamente spettanti all'agricoltore.



Altri elementi critici riguardano la diversa copertura (quantitativa per AGRICAT, anche qualitativa per le polizze) cosicché non si può fare confronto omogeneo (es. per valutare sovracompenzioni, ecc.).

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.2, punto I** si CHIEDE di ripristinare le scadenze del PGRA 2024 al 31 maggio.

MOTIVAZIONE

Vengono riproposti i termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile al 31 marzo e per le polizze per le colture permanenti al 30 di aprile, rispetto alla precedente scadenza 2024 unificata al 31 maggio.

Questa riduzione temporale può comportare la riduzione delle polizze stipulare e comprimere il periodo dedicato alla redazione dei PGIR.

Nel 2025 si è reso necessario richiedere proroghe ad entrambe le scadenze che il MASAF ha concesso.

In particolare, si evidenzia che, stante l'*iter* previsto il termine del 30 di aprile, per le colture permanenti, risulta essere elemento ostativo al buon e corretto sviluppo delle attività in esso previste.

Inoltre, per le aree zone pedemontane/alpine alla data del 30 di aprile i fruttiferi e la vite manifestano solo gli abbozzi delle prime fasi fenologiche non ancora in grado di poter esprimere le loro potenzialità produttive dell'anno.

Vista, inoltre, l'esperienza maturata nelle scorse campagne con continue proroghe di tale data chiediamo che venga introdotto il 31 maggio anche per una questione di credibilità del sistema.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.5.3, punto I** si chiede di INSERIRE tra le deroghe di cui al punto I 1) le seguenti casistiche:


- Strutture aziendali, in quanto le serre in film plastico non sono assicurabili;
- Impianti di pioppo di meno di 6 anni.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.8.2, punto II – Allegato 6 “Applicazione dei parametri contributivi”** - In considerazione del trend in aumento delle tariffe assicurative a causa del cambiamento climatico, si CHIEDE che il calcolo dei parametri contributivi sia effettuato sui 3 anni precedenti anziché sui 5 anni.

Si chiede inoltre di prevedere, nei meccanismi di salvaguardia di cui al punto 5, di incrementare la percentuale sul premio dal 70% all'80%.

- **Al Capitolo 2, Paragrafo 2.9, punto II, lettera a) punto 6)** - Si CHIEDE che il contributo per le polizze mono rischio sia equiparato percentualmente al contributo uguale per tutte le altre tipologie di polizze assicurative del comparto vegetale (70%), senza alcuna riduzione, al fine di mettere nelle condizioni ideali le aziende che intenderanno utilizzare tale tipologia assicurativa nel 2026.

- **Al Capitolo 5.2** - Si CHIEDE di estendere la copertura del Fondo AGRICAT contro le alluvioni includendo allegamenti di terreni coltivati dovuti a precipitazioni di particolare intensità e non solo all'erosione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali.



- **Allegato 6 – punto 6** - Si CHIEDE che i limiti massimi dei parametri contributivi siano aumentati a 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, per le combinazioni di avversità di frequenza. Per la tipologia di polizza di cui sono presenti le avversità catastrofali il parametro massimo sia portato a 25 per tutti i prodotti.

MOTIVAZIONE

Il taglio elevato dei limiti massimi dei Parametri precedentemente effettuato ha determinato una sperequazione eccessiva con un forte aumento dei costi per i prodotti di pregio che hanno riscontrato un alto differenziale tra il tasso presente sul certificato assicurativo concordato con la Compagnia e il parametro massimo applicato dal PGRA 2025 che di fatto in molti casi ha comportato il raddoppio dei costi assicurativi a carico delle aziende.

Roma, 27 novembre 2025.



